



# Area Marina Protetta "Secche di Tor Paterno"

## Disciplinare inerente le attività di pesca ricreativa

(anno 2013)

Approvato con Delibera del Commissariato Straordinario n. 005 del 10.04.2013

Le attività di pesca ricreativa all'interno dell'Area Marina Protetta "Secche di Tor Paterno" sono regolamentate ed autorizzate, come previsto dal Decreto Istitutivo del Ministero dell'Ambiente del 29/11/2000, dall'Ente Gestore dell'Area "RomaNatura".

Fatte salve le disposizioni in materia emanate dall'atto costitutivo dell'Area Marina Protetta "Secche di Tor Paterno" (D.M. del 29 novembre 2000), in attesa del completamento degli studi e monitoraggi che consentiranno di valutare gli eventuali impatti sull'ambiente nel suo complesso e sulle popolazioni ittiche in particolare derivanti dalle attività inerenti e connesse alle diverse tipologie di pesca ricreativa, per l'anno 2013 vengono emanate le seguenti norme.

### Art. 1

#### Autorizzazione

1.1 La pesca ricreativa è consentita, all'interno dell'Area Marina Protetta "Secche di Tor Paterno" (di seguito "AMP") previa autorizzazione scritta da parte dell'Ente Gestore.

L'Autorizzazione rilasciata dall'Ente Gestore RomaNatura (di seguito "Ente") è relativa esclusivamente alla regolamentazione delle attività di pesca ricreativa, e non sostituisce in alcun modo le norme sulla navigazione indicate dal Codice della Navigazione e dalla normativa emanata dalle Autorità competenti in materia.

L'autorizzazione viene rilasciata con riferimento diretto all'accesso delle imbarcazioni (immatricolate o non immatricolate) che verranno utilizzate nelle attività di pesca ricreativa.

L'autorizzazione viene rilasciata al solo proprietario dell'imbarcazione, il quale dovrà specificare, nella richiesta, i propri dati, quelli caratterizzanti l'imbarcazione (modello dell'imbarcazione ed eventuale numero di immatricolazione della stessa oltre al numero di immatricolazione del motore e modello dello stesso), le attrezzature utilizzate per la pesca. L'autorizzazione è personale, non cedibile.

Il titolare è autorizzato a effettuare le attività di pesca ricreativa esclusivamente con l'imbarcazione indicata nell'autorizzazione e con la tipologia ed un numero massimo di tre (3) attrezzi consentiti dal presente Disciplinare; il numero massimo delle persone autorizzate ad effettuare attività di pesca ricreativa su un'imbarcazione autorizzata è stabilito in tre (3).

Sono autorizzate esclusivamente le attività di pesca ricreativa senza fini di lucro: non sono autorizzabili le imbarcazioni per lo svolgimento, all'interno dell'AMP, del servizio di accompagnamento per pescatori paganti.

Sulle imbarcazioni adibite alla pesca ricreativa non sono altresì autorizzate altre attività consentite nella AMP, ovvero le immersioni subacquee sia con bombole sia in apnea.

L'Ente si riserva comunque di concedere autorizzazioni in deroga alle norme contenute nel presente articolo, in caso di particolari situazioni di riconosciuta importanza sociale.

#### 1.2. Numero delle Autorizzazioni.

Il limite massimo per l'anno 2013 è di 500 autorizzazioni. L'elenco degli autorizzati sarà stilato seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande (farà fede la data di ricezione della domanda al protocollo dell'Ente) e sarà pubblicato sul sito dell'AMP [www.ampsecchetorpaterno.it](http://www.ampsecchetorpaterno.it).

#### 1.3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione.

Per ottenere l'autorizzazione è necessario presentare una domanda scritta all'Ente RomaNatura secondo il fac-simile dell'allegato I, indicando, oltre ai dati personali, il tipo d'imbarcazione, gli attrezzi da pesca utilizzati (numero e tipologia), la stagione di frequentazione dell'area. Alla domanda devono essere allegati:

- copia del libretto di pesca (per gli autorizzati negli anni precedenti con i dati completi riguardanti le giornate di pesca, gli attrezzi da pesca utilizzati e le catture effettuate nella passata stagione);
- copia del documento d'identità del richiedente;
- copia dei documenti identificativi della barca (fotocopia dell'immatricolazione o del libretto - certificato d'uso del motore).

La domanda, completa degli allegati sopra ricordati, dovrà essere inviata all'Ente RomaNatura, Via Gomenizza 81 - 00195 ROMA, via posta o via fax (06 35491519), o via mail all'indirizzo [postacertificata@pec.ampsecchetorpaterno.it](mailto:postacertificata@pec.ampsecchetorpaterno.it).

L'Ente non è tenuto a dar corso o a rispondere a richieste pervenute al di fuori delle modalità sopra citate o in caso di richieste prive degli allegati sopra menzionati.

Sulla base dell'elenco cronologico di arrivo delle domande, al raggiungimento del numero massimo di autorizzazioni (500) o comunque entro 30 giorni dall'approvazione del presente disciplinare, l'Ente provvede a pubblicare l'elenco nominativo delle autorizzazioni concesse. Le persone autorizzate dovranno presentarsi presso il Centro Visite della AMP "Secche di Tor Paterno"- Via del Canale di Castelfusano 11 ad Ostia, nelle giornate e negli orari indicati dall'Ente sul sito [www.ampsecchetorpaterno.it](http://www.ampsecchetorpaterno.it). E [www.romanatura.roma.it](http://www.romanatura.roma.it) per il ritiro dell'autorizzazione.





Al momento del ritiro dell'autorizzazione deve essere consegnata al personale incaricato la ricevuta attestante il pagamento dei diritti di segreteria pari a € 90,00 sul c/c postale n. 70638499, riportante la causale (Richiesta autorizzazione pesca ricreativa AMP Tor Paterno – diritti di segreteria) e una fotografia formato tessera.

**1.4. Controllo.** L'autorizzazione dovrà essere sempre tenuta a disposizione sull'imbarcazione ed essere esibita a richiesta del personale incaricato dall'Ente Gestore di effettuare la sorveglianza nell'Area Marina Protetta. Ogni imbarcazione autorizzata dovrà riportare in maniera visibile, su ciascun lato e in posizione centrale, i contrassegni adesivi riportanti il numero identificativo rilasciati dall'Ente alla consegna dell'autorizzazione. Il titolare dell'Autorizzazione è tenuto a consentire, anche ai fini statistici, l'ispezione delle proprie attrezzature e delle specie pescate al personale incaricato dall'Ente Gestore di effettuare la sorveglianza nell'Area Marina Protetta. L'Ente Gestore si riserva il diritto di revocare l'autorizzazione in caso di violazione da parte del titolare dell'autorizzazione o di un'ospite a bordo, delle normative di legge o del presente disciplinare.

**1.5. Scadenza:** L'autorizzazione scade il 30/4/2014.

#### *Art.2*

##### *Passaggeri*

Nessuna autorizzazione è necessaria per la presenza a bordo di passeggeri che non effettuino attività di pesca ricreativa.

#### *Art. 3*

##### *Navigazione all'interno dell'Area Protetta*

La navigazione all'interno dell'Area Marina Protetta dovrà essere diretta verso le zone di pesca a una velocità non superiore ai quattro (4) nodi. La stessa velocità massima dovrà essere tenuta per la pesca alla traina.

#### *Art.4*

##### *Ormeggio*

E' sempre vietato l'ancoraggio ai fondali e l'ormeggio alle boe presenti nell'AMP (boe gialle perimetrali, boe gialle delimitanti il SIC - Sito di Interesse Comunitario, boe gialle e rosse destinate all'ormeggio delle imbarcazioni utilizzate per le attività subacquee).

#### *Art.5*

##### *Attrezzi consentiti e prede*

**5.1. Attrezzi.** La pesca ricreativa è consentita nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia (D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modifiche e integrazioni) sia per quanto riguarda le specie catturate sia per la tipologia degli attrezzi normalmente permessi, con l'esclusione dell'utilizzo di palamiti (palangari, coffe). E' inoltre vietato l'uso del bolentino con più di 3 (tre) ami. Ai sensi degli Artt. 99 e 137 del D.P.R. n° 1639/1968 e s.m.i., è vietato l'utilizzo di sistemi di pesca elettrici, quali il salpa bolentino e l'affondatore. In ciascuna imbarcazione potranno essere utilizzati fino ad un massimo di 3 attrezzi da pesca.

L'Ente Gestore raccomanda l'uso di ami biodegradabili, al fine di limitare il rischio di allamatura di specie protette.

**5.2. Specie protette e catture consentite.** Nell'AMP è vietata la cattura di tonno rosso (*Thunnus thynnus*), cernie di qualsiasi specie, aquila di mare (*Myliobatis aquila*), manta mediterranea (*Mobula mobular*), al fine di permettere il ripopolamento naturale dell'Area Protetta.

Tutti gli esemplari di pesci e crostacei di dimensioni inferiori a quelle stabilite dal Regolamento CEE n. 1967 del 21 dicembre 2006 e dall'articolo 88 del D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modifiche e integrazioni, misurati secondo l'art. 90 dello stesso Decreto, e riportati, per comodità, nell'Allegato II, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare.

Il titolare dell'autorizzazione non può catturare, giornalmente, più di 5 kg di pescato (pesci, molluschi cefalopodi)

**5.3. Libretto del Pescato.** Il titolare dell'Autorizzazione deve compilare per ogni uscita di pesca, in tutte le sue parti, il "libretto del pescato", che gli sarà consegnato dall'Ente al momento del rilascio dell'autorizzazione, secondo le seguenti modalità: all'uscita dal porto, è fatto obbligo di inserire data, ora e attrezzi da pesca impiegati; prima del rientro dovranno essere inseriti tutti i dati relativi alle specie pescate.

Per le finalità scientifiche e per il monitoraggio dell'AMP svolto dall'Ente, il titolare dell'autorizzazione deve inviare all'Ente RomaNatura, Via Gomenizza 81 – 00195 ROMA, via posta o via fax (06 35491519), o via mail all'indirizzo [postacertificata@pec.ampsecchetorpaterno.it](mailto:postacertificata@pec.ampsecchetorpaterno.it), copia del libretto del pescato ogni fine mese.

#### *Art. 6*

##### *Limitazioni alle attività di pesca*

6.1 All'interno della batimetrica -35 mt, coincidente con l'area del SIC, Sito di Interesse Comunitario, "Secche di Tor Paterno" (SIC IT6000010) è vietata qualsiasi attività di pesca ricreativa e di pesca professionale.

6.2. Nell'AMP sono vietate le gare di pesca sportiva ed è vietata, ai sensi dell'art. 4, punto e) del Decreto istitutivo, qualsiasi forma di pesca subacquea.

6.3. Ai fini della gestione sostenibile delle risorse ambientali, l'Ente Gestore si riserva la facoltà di limitare le attività di pesca ricreativa in talune stagioni, in alcune zone, ad alcune specie o con taluni attrezzi, dandone preventivo e tempestivo avviso al titolare delle Autorizzazioni.

#### *Art.7*

##### *Norme di sicurezza*

E' vietato navigare a meno di 100 metri da imbarcazioni di supporto alle attività subacquee o da palloni segnasub. Nel caso di subacquei in immersione che dovessero avvicinarsi all'imbarcazione da pesca, il titolare



dell'autorizzazione è tenuto a porre in essere tutte le misure che garantiscano la sicurezza del subacqueo.

#### *Art. 8*

##### *Violazione delle Norme e Sanzioni*

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 30 della legge 979/82, all'art. 30 della legge 394/91 e di cui all'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma in materia di violazione delle norme sulle aree marine protette, con particolare riferimento all'Area Marina Protetta "Secche di Tor Paterno", le violazioni alle disposizioni contenute nel presente disciplinare sono sanzionate, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero configuri altra e più grave violazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 1.032,00.


In tal caso, competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il legale rappresentante dell'Ente Gestore, a norma della legge 689/91 e successive modificazioni ed integrazioni.


L'Ente si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione all'accesso all'AMP a quanti abbiano violato le norme sancite in materia dalla vigente normativa e dal presente disciplinare.

#### *Art. 9*

##### *Diffusione del Regolamento*

Al fine di assicurare la massima diffusione del presente Disciplinare, copia dello stesso viene pubblicata sul sito Internet dell'Area Marina Protetta ([www.ampsecchetorpaterno.it](http://www.ampsecchetorpaterno.it)) e dell'ente gestore [www.romanatura.it](http://www.romanatura.it). Copia del Disciplinare viene trasmessa alla Capitaneria di Porto di Fiumicino.



3 







Timbro con data per ricevuta

**A RomaNatura**

Ente di Gestione dell'Area Marina  
Protetta "Secche di Tor Paterno"

**OGGETTO:** richiesta autorizzazione per le attività di pesca ricreativa nell'AMP Secche di Tor Paterno - Anno 2013

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Già in possesso di autorizzazione per gli anni passati: Si  No

proprietario dell'imbarcazione (marca e modello, lunghezza) \_\_\_\_\_

non immatricolata  immatricolata (barrare la tipologia di imbarcazione interessata)

**CHIEDE**

All'Ente RomaNatura, gestore dell'Area Marina Protetta "Secche di Tor Paterno", l'autorizzazione a poter esercitare l'attività di pesca ricreativa all'interno dell'Area Marina Protetta, ai sensi dell'art.4, comma 3, punto c) del Decreto Ministero dell'Ambiente del 29/11/2000, utilizzando gli attrezzi da pesca nel numero e del tipo consentito dal Disciplinare.

L'attrezzatura che sarà impiegata per la pesca ricreativa è la seguente:

\_\_\_\_\_

- Si allega: - copia del libretto di navigazione dell'imbarcazione (solo se immatricolata);
- copia del libretto (certificato d'uso) del motore;
  - copia del libretto della pesca dello scorso anno per la parte riguardante le attività di pesca effettuate.
  - copia del documento d'identità

Il richiedente dichiara di aver preso visione ed aver accettato integralmente il Disciplinare relativo alle attività di pesca all'interno dell'AMP per l'anno 2013, e di impegnarsi fin d'ora a rispettare tutte le modalità di svolgimento delle attività di pesca che verranno indicate dall'Ente stesso (periodi ed orari, ormeggi, attrezzi da pesca, etc.).

Il richiedente dichiara, inoltre, di effettuare attività di pesca ricreativa, all'interno dell'Area Marina Protetta, esclusivamente per diporto, escludendo qualsiasi attività di carattere economico.

Il sottoscritto acconsente espressamente, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 sulla tutela della riservatezza dei dati personali che l'Ente Regionale RomaNatura - con sede legale in Roma, via Gomenizza, 81 - proceda alla raccolta, all'utilizzo e alla comunicazione dei propri dati personali, così come forniti nella compilazione della presente richiesta, per l'assolvimento di tutte le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione delle procedure gestionali dell'Ente stesso nonché per le finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi vigenti. L'interessato gode espressamente dei diritti di cui all'articolo 7 del già citato D.Lgs. 196/2003, e cioè di chiedere conferma dell'esistenza presso la sede dell'Ente RomaNatura dei propri dati personali; di conoscerne la loro origine, la logica e le finalità del loro trattamento; di ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione; di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco in caso di trattamento illecito; di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, fermo restando che l'ottenimento della cancellazione dei propri dati personali è subordinato all'invio di una comunicazione scritta inviata alla sede dell'Ente RomaNatura.

Titolare del trattamento è l'Ente Regionale RomaNatura, Via Gomenizza, 81, 00195 Roma. Il sottoscritto potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 inviando una richiesta scritta all'indirizzo sopra riportato.

Firma

\_\_\_\_\_

Data richiesta \_\_\_\_\_



## Allegato II

### LUNGHEZZA MINIMA DEI PESCI

Si considerano pesci allo stato giovanile, quindi non catturabili, salvo quanto disposto nell'art.93 del D.P.R. n° 1639/68, gli esemplari di lunghezza stabilita convenzionalmente inferiore a 7 centimetri. Per le seguenti specie la lunghezza minima è così fissata ( D.P.R. n. 1639/68; All. III Reg. CEE n. 1967 del 12.12 2006; Art 6.4 Disciplinare Pesca Ricreativa ):

Nome comune	Nome scientifico	Lunghezza minima
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	Cm 9
Alalunga	<i>Thunnus alalunga</i>	Cm 40
Dentice	<i>Dentex dentex</i>	Cm 30
Mormora	<i>Lithognatus mormyrus</i>	Cm 20
Muggine o Cefalo	<i>Mugil spp</i>	Cm 16
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	Cm 20
Orata	<i>Sparus auratus</i>	Cm 20
Pagello mafrone	<i>Pagellus acarne</i>	Cm 17
Pagello occhialone	<i>Pagellus bogaraveo</i>	Cm 33
Pagello fragolino	<i>Pagellus erythrinus</i>	Cm 15
Pagro mediterraneo	<i>Pagrus pagrus</i>	Cm 18
Palamita	<i>Sarda sarda</i>	Cm 25
Pesce spada	<i>Xiphias gladius</i>	Cm 120
Rana pescatrice	<i>Lophius spp.</i>	Cm 30
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Cm 25
Sarago sparaglione	<i>Diplodus annularis</i>	Cm 12
Sarago pizzuto	<i>Diplodus puntazzo</i>	Cm 18
Sarago maggiore	<i>Diplodus sargus</i>	Cm 23
Sarago testa nera o fasciato	<i>Diplodus vulgaris</i>	Cm 18
Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>	Cm 11
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	Cm 18
Sogliola	<i>Solea vulgaris</i>	Cm 20
Sugarello, Suro	<i>Trachurus spp.</i>	Cm 15
Tonnetto	<i>Euthynnus alletteratus</i>	Cm 30
Triglia	<i>Mullus spp.</i>	Cm 11

Per le specie sopraindicate si considerano **crostacei** allo stadio giovanile, quindi non catturabili, gli esemplari di lunghezza inferiore alle seguenti (Art 88, D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche e integrazioni; All. III Reg.CEE n.1967 del 12.12.2006 ):

Aragosta (*Palinurus elephas*) cm 30 Lunghezza totale/ cm. 9 Lunghezza del carapace

Astice (*Homarus gammarus*) cm 30 Lunghezza totale / cm 10,5 Lunghezza del carapace

Scampo (*Nephrops norvegicus*) cm. 7 Lunghezza totale/ cm 2 Lunghezza del carapace